

LEGGE 27 febbraio 2017, n. 18

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno. (17G00032)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi

urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare

riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, e'

convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla

presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 febbraio 2017

MATTARELLA

del Gentiloni Silveri, Presidente

Consiglio dei ministri

la De Vincenti, Ministro per

il coesione territoriale e

Mezzogiorno

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-
LEGGE 29

DICEMBRE 2016, N. 243

All'articolo 1:

al comma 1, lettera b):

al capoverso 8.4:

al terzo periodo, dopo la parola: «realizzare»
sono

inserite le seguenti: «, sentiti l'Agenzia regionale per
la

prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA
Puglia)

e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale

(ISPRA),» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, allo
scopo

di favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito
del

ciclo produttivo»;

dopo il terzo periodo e' inserito il seguente:
«I

commissari straordinari specificano, nella relazione di cui al
comma

10-bis, i predetti interventi di decontaminazione e
risanamento

ambientale e il loro stato di attuazione»;

al capoverso 8.5:

dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «I criteri

di selezione sono resi pubblici nei siti internet istituzionali dei

comuni medesimi»;

al terzo periodo, le parole: «con delibera 10 del 1° maggio

2016» sono sostituite dalle seguenti: «con la deliberazione n.

10/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

186 del 10 agosto 2016»;

al comma 2:

alla lettera a) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«La relazione e' inviata dal Ministro vigilante alle Camere per la

trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia»;

alla lettera b), le parole: «in spesa nello stato previsione»

sono sostituite dalle seguenti: «allo stato di previsione della

spesa»;

al comma 3:

dopo le parole: «Tavolo istituzionale permanente» sono

inserite le seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 2, del

decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La regione

Puglia presenta al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di

ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la

rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi

realizzati nell'anno precedente. La relazione è inviata dal Ministro

della salute alle Camere per la trasmissione alle Commissioni

parlamentari competenti per materia»;

al comma 4, le parole: «sui saldi di finanza pubblica» sono

sostituite dalle seguenti: «in termini di fabbisogno e di

indebitamento netto»;

dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

«5-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4

luglio 2014, n. 102, le parole: "sino al 31 dicembre 2016" sono

sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2017"»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,

nonche' proroga in materia di progetti di efficienza energetica e

risanamento ambientale di grandi dimensioni».

Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Integrazione del trattamento di cassa integrazione

guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA). - 1.
Allo

scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati

presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia

avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa

integrazione guadagni straordinaria, e' autorizzata, anche ai fini

della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la

spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere,

pari a 24 milioni di euro, si provvede mediante versamento

all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017,

di una quota di corrispondente importo delle disponibilita' del Fondo

di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-
legge 20

maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19

luglio 1993, n. 236. E' corrispondentemente ridotta di 24
milioni di

euro la quota di risorse da destinare, ai sensi
dell'articolo 5,

comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
alla

gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso
Fondo

di rotazione per essere destinata al finanziamento di iniziative
del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

All'articolo 2:

al comma 1:

al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«che non siano in una situazione di conflitto di interessi»;

al secondo periodo, la parola: «collocato» e' sostituita

dalle seguenti: «e' collocato»;

al terzo periodo, le parole: «in fuori ruolo», ovunque

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo»;

al comma 2:

le parole: «per un periodo non inferiore a due anni dal

collaudo definitivo delle opere» sono sostituite dalle seguenti:

«fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso

conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione

europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal

collaudo definitivo delle opere»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario

presenta annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli

interventi di cui al presente articolo e sulle criticita'

eventualmente riscontrate. La relazione e' inviata dal medesimo

Ministro alle Camere per la trasmissione alle Commissioni

parlamentari competenti per materia»;

al comma 3, le parole: «dall'articolo 1, comma 1, della»
sono

sostituite dalla seguente: «dalla»;

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto
del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i
Commissari

straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di
condanna

della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19
luglio

2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai
sensi

dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre
2014, n.

133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n.

164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse

presenti nelle contabilita' speciali ad essi intestate sono

trasferite ad apposita contabilita' speciale intestata al Commissario

unico, presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di

Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; le

risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo in

relazione alla delibera del Comitato interministeriale per la

programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 del 30 aprile 2012,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012,

confluiscono nella disponibilit  del Commissario con le modalit  di

cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge

n. 133 del 2014. Con le stesse modalit  confluiscono altres  nella

disponibilit  del Commissario unico tutte le risorse finanziarie

pubbliche da destinare agli interventi di cui al comma 2 del presente

articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con le deliberazioni.

25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate, rispettivamente,

nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267 del 14 e del 15 novembre

2016»;

al comma 5, dopo le parole: «i Commissari» sono
inserite le

seguenti: «di cui al comma 4» e dopo le parole: «attuazione
degli

interventi di competenza» sono inserite le seguenti: «,
con le

difficolta' riscontrate nell'esecuzione dei medesimi,»;

il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del Commissario
unico

ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-
legge

n. 133 del 2014, le regioni trasferiscono le risorse destinate
alla

realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del
presente

articolo in relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012,
gia'

trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti
intervenuta

l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, dandone
informazione al

Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza
del

Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il termine di
sessanta

giorni di cui al periodo precedente, fermo restando
l'accertamento

dell'eventuale responsabilit  derivante dall'inadempimento,
il

Commissario unico di cui al comma 1, in qualit  di
Commissario ad

acta, adotta i relativi necessari provvedimenti»;

al comma 7, le parole: «sentita la competente Autorita',
ovvero

la Regione» sono sostituite dalle seguenti: «con le
modalit 

previste con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico,

sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio

economico-finanziario della gestione, ovvero la regione per le

relative risorse»;

al comma 8:

al primo periodo, le parole: «dell'articolo 134» sono

sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 8 nonche', ove applicabile,

del comma 5 dell'articolo 134»;

il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Tale albo e'

trasmesso, entro sessanta giorni dalla predisposizione, anche per

posta elettronica certificata, all'Autorita' nazionale anticorruzione

al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti

dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50.»;

al comma 9:

al primo periodo, le parole: «i cui oneri sono posti a carico

dei quadri economici degli interventi da realizzare» sono soppresse;

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli oneri di cui

alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici

degli interventi da realizzare».

All'articolo 3, comma 1, le parole: «dal Presidente del Consiglio

dei ministri o da un Ministro da lui designato» sono sostituite dalle

seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro

o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

da lui designato».

Nel capo I, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 3-bis (Bonifica del deposito ex Cemerad). - 1.
Il

Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa

in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi
siti nel

deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte,
nominato

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
novembre

2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30
dicembre

2015, e' autorizzato ad affidare il servizio di
trasporto,

caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel
suddetto

deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica e rilascio
delle

aree prive di vincoli radiologici, alla Sogin Spa, societa'
dotata di

specifiche ed elevate competenze nella materia, affinche'
svolga

tutte le attivita' necessarie, anche avvalendosi di
societa'

controllate.

2. Le funzioni e i poteri del Commissario sono prorogati
fino al

completamento delle attivita' di cui al comma 1.

3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede a
valere,

rispettivamente, sulle risorse di cui agli articoli 3, comma 5-
bis, e

6, comma 3, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito,
con

modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

Art. 3-ter (Piano straordinario per la verifica ambientale
nella

localita' Burgesi del comune di Ugento). - 1. Al fine di
scongiurare

l'emergere di criticita' ambientali dovute alla presenza

dell'impianto di discarica in localita' Burgesi, nel comune di

Ugento, la regione Puglia, avvalendosi dell'ARPA Puglia e

dell'azienda sanitaria locale competente, predispone un piano

straordinario di indagine e di approfondimento volto alla verifica

dello stato delle matrici ambientali nell'area interessata.

2. Allo scopo di finanziare la realizzazione del piano, nello

stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e' istituito un fondo per la verifica dello

stato di qualita' delle matrici naturali nella localita' Burgesi del

comune di Ugento, con uno stanziamento di un milione di euro per

l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del

programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da

ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare.

Art. 3-quater (Proroga degli incentivi in favore degli esercenti

di impianti per la produzione di energia elettrica
alimentati da

biomasse). - 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 149, le parole: "fino al 31 dicembre 2020"
sono

sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021";

b) al comma 150, le parole: "riconosciuto dal decreto
del

Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012" sono
sostituite

dalle seguenti: "riconosciuto dal primo periodo del
comma 1

dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 6

luglio 2012".

Art. 3-quinquies (Interventi in materia di sicurezza del

territorio e contrasto della criminalita'). - 1. Nell'anno 2017, per

fronteggiare particolari esigenze operative in alcune aree del

Mezzogiorno, comprese quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge

10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge

6 febbraio 2014, n. 6, nonche' le straordinarie necessita'

conseguenti agli eventi sismici dell'anno 2016, la forza media di

ufficiali ausiliari delle forze di completamento dell'Arma dei

carabinieri, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del

codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15

marzo 2010, n. 66, e' incrementata di 10 unita'. Ai relativi
oneri

finanziari, quantificati in euro 511.413,10, si provvede
mediante

corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di
cui

all'articolo 617 del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n.

66 del 2010».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «1° gennaio» e'
inserita la

seguente: «2017» e la parola: «sentito» e' sostituita dalle
seguenti:

«d'intesa con»;

al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «Agenzie»
sono

inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «L'Agenzia»
sono

inserite le seguenti: «di cui al comma 1, sentite le
organizzazioni

sindacali dei lavoratori,»;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: «Sistema portuale»
sono

inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

al secondo periodo, dopo le parole: «28 gennaio 1994, n.
84,»

sono inserite le seguenti: «la richiesta di manodopera
per lo

svolgimento delle operazioni portuali dovrà transitare
attraverso

tale soggetto e»;

al comma 5, primo periodo, le parole: «stesso obbligo»
sono

sostituite dalle seguenti: «lo stesso obbligo»;

al comma 6, dopo le parole: «Agenzia di somministrazione»
sono

inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «di
cui ai

decreti legislativi del 10 settembre 2003 n. 276 e del
decreto

legislativo 15 giugno 2015 n. 81» sono sostituite dalle
seguenti: «di

cui ai decreti legislativi 10 settembre 2003, n. 276, e 15
giugno

2015, n. 81»;

al comma 7, le parole: «18.144.000 di euro per il 2017,

14.112.000 di euro per il 2018 e 8.064.000 di euro per il 2019» sono

sostituite dalle seguenti: «18.144.000 euro per l'anno 2017,

14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019»;

al comma 8, la parola: «presupporci» e' sostituita dalla

seguente: «presupposti»;

al comma 9, lettere a) e b), le parole: «Fondo sociale per

l'occupazione e la formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo

sociale per occupazione e formazione».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis (Diffusione della logistica digitale nel

Mezzogiorno). - 1. Ai fini del completamento degli investimenti, con

particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme

logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche in

relazione a quanto previsto dal piano strategico nazionale della

portualita' e della logistica di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015, e

dall'ultimo periodo del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24

dicembre 2012, n. 228, il contributo di cui all'articolo 2, comma

244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato

ulteriormente di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017

al 2022, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto

attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24

gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per

disciplinare l'utilizzo dei fondi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,

nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della

missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero.

3. I fondi di cui al presente articolo sono utilizzati in

conformita' alle disposizioni in materia di pareri di cui

all'articolo 14-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui

al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 4-ter (Trasporto di acqua destinata al consumo umano).
- 1.

Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati,

fatta eccezione per le navi della Marina militare, le modalita', i

requisiti e i termini per l'accertamento di idoneita' delle navi

cisterna che effettuano, con esclusione del trasporto promiscuo di

sostanze alimentari, il trasporto di acqua destinata al consumo umano

di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

2. Il decreto di cui al comma 1 individua e disciplina:

a) il campo di applicazione;

b) l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione;

c) le modalita' di presentazione della domanda
di

autorizzazione e di rinnovo della stessa;

d) la durata dell'autorizzazione;

e) i requisiti tecnici e tecnico-sanitari delle navi
cisterna;

f) le modalita' di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi.

3. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro
delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro

dell'economia e delle finanze, sono stabilite, sulla base del costo

effettivo del servizio, le tariffe per la copertura degli oneri

derivanti dalle attività di cui al presente articolo, nonché le

relative modalità di versamento.

4. Le tariffe di cui al comma 3 sono aggiornate almeno ogni due

anni».

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei

servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle

regioni del Mezzogiorno). - 1. Nell'ambito della sottoscrizione degli

accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue

del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario

pubblico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,

una quota pari a 100 milioni di euro e' destinata alla

riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di

radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo,

Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna,

in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di

tecnologia robotica o rotazionale.

2. Ai fini dell'effettivo ammodernamento dei servizi di

radioterapia oncologica, entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, con

decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalita'

e i tempi di attuazione delle disposizioni di cui al presente

articolo».

All'articolo 6:

al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «euro 577.522,36»

e' inserita la seguente: «annui»;

alla rubrica, la parola: «brindisi» e' sostituita dalla

seguente: «Brindisi».

La rubrica del capo III e' sostituita dalla seguente:
«Interventi

per la presidenza del G7 e interventi diversi».

All'articolo 7:

al comma 1, le parole: «Gli interventi funzionali alla

presidenza italiana del G7 nel 2017, in quanto imprevedibili in

relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono

presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui

all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.

50; conseguentemente, per» sono sostituite dalla seguente: «Per»
e le

parole: «nei limiti temporali e nell'ambito degli
stanziamenti

assegnati, si applicano, in caso di necessita' ed
urgenza, le

disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 63 del
decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle
seguenti:

«si applica la procedura prevista dai commi 1 e 6
dell'articolo 63

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla
base di

motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle
ragioni di

urgenza e della necessita' di derogare all'ordinaria
procedura di

gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione

degli stessi nei termini necessari a garantire l'operativita' delle

strutture a supporto della medesima presidenza italiana del G7»;

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel quadro degli interventi funzionali alla presidenza

italiana del G7, al fine di sviluppare le relazioni con i Paesi

dell'area mediterranea, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2017,

la spesa annua di 500.000 euro per l'organizzazione, con cadenza

annuale, della Conferenza per il dialogo mediterraneo, denominata

"MED Dialogues". Per l'approfondimento scientifico dei temi connessi

con la Conferenza, il Ministero degli affari esteri e della

cooperazione internazionale puo' avvalersi di uno o piu' enti di

carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n.

948. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale, e' istituito un comitato organizzatore della

Conferenza, formato da rappresentanti delle amministrazioni

interessate e da personalita' estranee alla pubblica amministrazione

aventi particolare e riconosciuta esperienza nel campo delle

relazioni internazionali. Ai membri del predetto comitato non

spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di

spese comunque denominati. Agli oneri derivanti dal presente comma,

pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"

della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale».

Nel capo III, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 7-bis (Principi per il riequilibrio territoriale). -
1. Il

Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno
cura

l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di
risorse

aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle
regioni

Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e

Sardegna, come definito dalla legge nazionale per il Fondo
per lo

sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea
per i

Fondi strutturali e di investimento europei (SIE).

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il

Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, da emanare

entro il 30 giugno 2017, sono stabilite le modalita' con le quali

verificare, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale

delle amministrazioni centrali, individuati annualmente con direttiva

del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5,

comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per

la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se e in quale misura, a

decorrere dalla legge di bilancio per il 2018, le stesse

amministrazioni si siano conformate all'obiettivo di destinare agli

interventi nel territorio composto dalle regioni Abruzzo, Molise,

Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume

complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale

proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro

criterio relativo a specifiche criticita' individuato nella medesima

direttiva. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite le modalita'

con le quali e' monitorato il conseguimento, da parte delle

amministrazioni interessate, dell'obiettivo di cui al periodo

precedente, anche in termini di spesa erogata.

3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di

cui al comma 2, il Ministro per la coesione territoriale e il

Mezzogiorno presenta annualmente alle Camere una relazione

sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con

l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente

necessarie.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
amministrazioni

interessate provvedono alle relative attività nell'ambito
delle

risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione

vigente.

Art. 7-ter (Misure di accelerazione e
semplificazione

organizzativa per l'attuazione delle politiche di coesione). -
1. Per

rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020,
sostenere la

crescita economica e accelerare la realizzazione degli
interventi

delle politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione
territoriale,

nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3
dell'articolo 10

del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con

modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di
quelle

comunque successivamente attribuite, puo' stipulare
apposite

convenzioni con le societa' in house delle amministrazioni
dello

Stato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente.

Art. 7-quater (Misure in materia di credito di imposta). -
1. Il

comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e'

sostituito dal seguente:

"98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei
beni

strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a
strutture

produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni
Campania,

Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili
alle

deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),
del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle
zone

assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle
deroghe

previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta
degli

aiuti a finalita' regionale 2014-2020 C(2014)6424 final
del 16

settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938
final del

23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 e' attribuito un credito

d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta.
Alle

imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti

agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato

dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione

e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e

dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali

nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti

dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori

agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico".

2. Il comma 101 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.

208, e' sostituito dal seguente:

"101. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del costo

complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per

ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole

imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni

di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati

mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo

sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non

comprende le spese di manutenzione".

3. Il comma 102 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.

208, e' sostituito dal seguente:

"102. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e

con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi

ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al

superamento dell'intensita' o dell'importo di aiuto piu' elevati

consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento".

4. Il comma 105 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.

208, e' sostituito dal seguente:

"105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione

entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro

acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta e' rideterminato

escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati

in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a

quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi,

ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio

dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da

quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta

e' rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei

beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le

disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene

esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato

rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del

presente comma e' restituito mediante versamento da eseguire entro il

termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi

dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi

indicate".

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a

decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto.

Art. 7-quinquies (Disposizioni in materia di utilizzo di

contributi statali previsti a legislazione vigente). - 1. Le scadenze

dei termini concessi agli enti di cui al comma 2 del presente

articolo per il completamento delle opere finanziate con i contributi

di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004,

n. 311, all'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre

2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre

2005, n. 248, e all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre

2009, n. 191, sono prorogate per un periodo di tre anni a decorrere

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

2. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo nonche'

quelli concessi ai sensi dell'articolo 13, comma 3-quater, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non utilizzati per l'intervento

originario, possono essere destinati dai soggetti beneficiari a

finalita' da esso difforni. Tali finalita' devono comunque rispondere

ad esigenze di interesse pubblico, come definite rispettivamente

dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e

dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008,

n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, nonché, con riferimento all'articolo 2, comma 239, della legge

23 dicembre 2009, n. 191, devono comunque riguardare interventi volti

alla messa in sicurezza e all'adeguamento antisismico delle scuole.

La nuova destinazione deve risultare da apposita delibera dell'organo

di indirizzo politico per gli enti pubblici o dell'organo deliberante

per gli enti non di diritto pubblico, che individui le opere oggetto

di definanziamento e quelle da finanziare indicando il codice unico

di progetto (CUP), da comunicare alla prefettura-ufficio territoriale

del Governo e alla Sezione di controllo della Corte dei conti

competenti per territorio.

3. Le opere finanziate ai sensi dei commi 1 e 2 devono essere

registrate nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai

fini del monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre

2011, n. 229.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2, ad esclusione di quelli

previsti dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133, devono essere utilizzati entro il termine

indicato al comma 1 del presente articolo, a pena di revoca con

conseguente obbligo di restituzione del finanziamento mediante

versamento all'entrata del bilancio dello Stato, fatti salvi gli

impegni giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio

previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

5. Le certificazioni relative all'utilizzo dei contributi di cui

ai commi 1 e 2 sono trasmesse alle competenti prefetture-uffici

territoriali del Governo, secondo le modalita' indicate nel decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze 24 gennaio
2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013;
gli

utilizzi dei contributi devono essere riscontrabili
attraverso il

monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre
2011, n.

229.

6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai

contributi già revocati con decreto del Ministro
dell'economia e

delle finanze e ai contributi relativi a risorse già spese alla
data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.

Art. 7-sexies (Programma "Magna Grecia" - Matera
verso il

Mediterraneo e sviluppo del Polo museale pugliese). - 1.
E'

istituito, in via sperimentale, il programma "Magna Grecia",
volto a

finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di
Matera

quale città' porta verso il Mediterraneo e connessi al
riconoscimento

di Matera quale "Capitale europea della cultura" per il 2019.
Tale

programma e' volto a creare nuove linee di sviluppo del
territorio

attraverso la nascita di un sistema culturale integrato,
stimolando

lo sviluppo di una forte identità' territoriale attraverso
azioni

sinergiche che valorizzino aree archeologiche, strutture
storiche,

componenti artistiche e contesti urbanistico-architettonici,

naturalistici, paesaggistici e ambientali e favorendo anche lo

sviluppo del territorio della costa ionica e dei comuni contermini.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito, nello stato

di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e

del turismo, un apposito fondo con una dotazione di 400.000 euro per

ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali

e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono

definite le modalita' e le procedure per la selezione dei progetti di

cui al comma 1 e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i

soggetti aggiudicatari.

4. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo assegna un contributo, pari a 100.000 euro per ciascuno degli

anni 2017, 2018 e 2019, per lo sviluppo del Polo museale pugliese,

con particolare riferimento alla valorizzazione della Galleria

nazionale della Puglia «Girolamo e Rosaria Devanna» e per il

completamento della struttura che ospita le opere in essa contenute.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 4, pari a

500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"

della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo

Ministero.

Art. 7-septies (Modifiche al codice delle leggi antimafia in

materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti

territoriali). - 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

"8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si tratti di

immobili facenti capo a societa' immobiliari, possono essere altresì

trasferiti, per le finalita' istituzionali o sociali di cui al comma

3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove

il bene e' sito, ovvero al patrimonio della provincia o della

regione, qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione

dell'attivit  d'impresa o i diritti dei creditori
dell'impresa

stessa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di

concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia,
sono

determinate le modalit  attuative della disposizione di
cui al

precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente
dei

suddetti beni senza pregiudizio per le finalit  cui sono
destinati i

relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza

pubblica. Il trasferimento di cui al primo periodo e'
disposto,

conformemente al decreto di cui al secondo periodo, con
apposita

delibera dell'Agenzia";

b) all'articolo 117, dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente:

"8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8 e nei

limiti di cui all'articolo 48, comma 8-bis, l'estromissione e il

trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al

patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con

l'Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa,

accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il

trasferimento della proprietà degli stessi beni, con efficacia

decorrente dalla data indicata nei medesimi atti".

Art. 7-octies (Modifica alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in

materia di contenzioso sulla quota del Fondo sperimentale di

riequilibrio spettante al comune di Lecce). - 1.
All'articolo 1,

comma 462, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole:
"ricorso

n. 7234 del 2014" sono sostituite dalle seguenti: "ricorso n.
734 del

2014".

Art. 7-novies (Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n.
232, in

materia di beni ad alto contenuto tecnologico). - 1.
All'articolo 1

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le
seguenti

modificazioni:

a) al comma 11, le parole: "o da un ente di
certificazione

accreditato, attestante" sono sostituite dalle seguenti:
"ovvero un

attestato di conformita' rilasciato da un ente di
certificazione

accreditato, attestanti";

b) all'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui
funzionamento

e' controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite
opportuni

sensori e azionamenti", la voce: "macchine utensili e impianti
per la

realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei
materiali e

delle materie prime" e' sostituita dalla seguente:
"macchine e

impianti per la realizzazione di prodotti mediante la
trasformazione

dei materiali e delle materie prime";

c) all'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui

funzionamento e' controllato da sistemi computerizzati o gestito

tramite opportuni sensori e azionamenti", prima della voce:

"dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per

l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il

controllo automatico dei processi utilizzati anche

nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione

esistenti" e' inserito il seguente periodo: "Costituiscono inoltre

beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle

imprese secondo il modello 'Industria 4.0' i seguenti:";

d) all'allegato A, sezione "Beni strumentali il cui

funzionamento e' controllato da sistemi computerizzati o gestito

tramite opportuni sensori e azionamenti" le parole da:
"filtri e

sistemi di trattamento e recupero di acqua" fino a:
"fermare le

attività di macchine e impianti" sono soppresse».